

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI LOCULI CIMITERIALI

[approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°12 del 3/2/2009]

[EMENDATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N° 19 DEL 18/09/18]

Art 1
DEFINIZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri di assegnazione dei loculi cimiteriali già concessi e resisi disponibili e quelli di nuova edificazione in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 2
FINALITA'

La finalità è quella di disciplinare in maniera uniforme la modalità di concessione dei loculi cimiteriali per una corretta ed efficiente gestione amministrativa.

Art. 3
(*articolo emendato con delibera commissariale n° 1P del 08/09/18
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

I loculi cimiteriali vengono concessi, al momento del decesso, ai familiari del defunto che ne facciano richiesta.

L'istanza può essere avanzata, entro i 30 giorni successivi al predetto decesso, anche per l'opzione di un solo ulteriore loculo in adiacenza (o nelle immediate adiacenze) a quello richiesto per il predetto defunto, sia in senso orizzontale, verticale ovvero in diagonale o comunque non necessariamente confinante.

I loculi ottenuti in concessione a seguito dell'esercizio di opzione, non danno a loro volta diritto ad ulteriore opzione su altri loculi.

Hanno diritto ad essere sepolti nei loculi in concessione coloro che possiedono alternativamente i seguenti requisiti:

- a) coloro che siano nati in Calatafimi.
- b) coloro che siano stati residenti in Calatafimi Segesta per almeno 10 anni, anche non continuativamente, ma comunque da almeno 2 anni anteriormente alla presentazione dell'istanza da parte del familiare.
- c) coloro che siano deceduti nel periodo in cui si è venuta a manifestare carenza di loculi comunali e siano stati temporaneamente sepolti in loculi di terzi consenzienti. Tale circostanza andrà verificata a cura degli Uffici Comunali competenti, anche in ordine all'esercizio dell'opzione di cui al II capoverso. In tal caso, il termine di 30 giorni per l'istanza decorrerà dalla data di notifica degli atti di verifica da parte del comune.

Art. 4
DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LOCULI

(* capoverso omissso con delibera commissariale n° 1P del 18/09/18
Il Comune di Calatafimi Segesta concede l'uso di loculi cimiteriali mediante versamento della tariffa stabilita e per la durata di anni cinquanta, rinnovabile una sola volta su istanza degli eredi più prossimi del deceduto, per ulteriori trentacinque anni, dietro ulteriore pagamento della tariffa vigente al momento del rilascio; per esercitare tale diritto, almeno nei sei mesi prima della scadenza, i concessionari e loro eredi dovranno inoltrare apposita domanda al Comune.

L'atto viene perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni e sarà determinata con apposito atto giuntale.

Allo scadere del termine di cui sopra ed in assenza di richiesta di rinnovo della concessione scaduta del loculo, l'Ente, senza alcun preavviso, procederà d'ufficio all'estumulazione dei resti mortali ivi contenuti per il loro trasferimento nell'ossario comunale, rientrando il loculo nella piena disponibilità del Comune.

Le concessioni di vecchi loculi cimiteriali già rilasciate per la durata di novantanove anni, può essere revocata qualora siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma per sopravvenute condizioni di insufficienza e ove non sia possibile procedere tempestivamente all'edificazione di nuovi loculi o all'ampliamento delle aree cimiteriali.

Art. 5

TARIFFE E MODALITA' DI VERSAMENTO

Le concessioni vengono rilasciate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione.

La Giunta municipale determina con propria deliberazione il prezzo per la vendita dei singoli loculi, distinti in ordine di fila dal basso verso l'alto e suddivisi in blocchi distintamente numerati.

Il concessionario deve versare, prima della stipula del contratto, l'importo equivalente al costo complessivo della concessione determinato dalla tariffa di riferimento per il tipo di loculo e dalle spese contrattuali relative al rilascio della concessione.

Il mancato versamento nel termine prescritto equivale a rinuncia del loculo richiesto.

(*) capoverso emendato con delibera commissariale n° 12 del 18/04/18

Art. 6

DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto riservato soltanto alla persona del concessionario, trattandosi di bene soggetto al regime dei beni demaniali.

La concessione del loculo, pertanto, è nominativa come da relativo contratto di concessione.

E' vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria, nonché ogni atto o fatto che sia oggetto di speculazione e di lucro.

Ogni atto di cessione dei diritti d'uso è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo fa rientrare il loculo nella piena disponibilità del Comune.

Art. 7

MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene

indispensabili, o anche solo, opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, o esclusivamente a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, l'Ente ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme.

Le spese occorrenti per la manutenzione dei loculi sono a carico dei concessionari o dei loro eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, qualora gli stessi non provvedessero direttamente o comunque si rifiutassero ad adempiere.

Le lapidi, iscrizioni, portalampade, portafiori così come tutti gli altri ornamenti sono a carico del concessionario.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe od ornamenti arrecati da ignoti o per imperizia da parte dei concessionari nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art.8

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni, oltre che per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, si estinguono per rinuncia, decadenza o revoca.

Art. 9

RINUNCIA

La rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o sia trascorsa la durata della concessione, o, quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita ad altra sede.

Art. 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata, previa diffida al concessionario, agli eredi o agli aventi causa ovvero mediante affissione all'albo pretorio del comune nei casi di irreperibilità o di decesso di tutti gli aventi diritto, per i seguenti motivi:

A) inosservanza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;

B) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ovvero di cessione diretta tramite transazione tra privati;

C) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte di tutti gli aventi diritto;

D) inosservanza agli obblighi relativi alla manutenzione o conservazione delle sepolture.

Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ente disporrà la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in ossario comune ed il rientro del loculo nella piena disponibilità del Comune.

Art. 11

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico.

In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune.

La concessione è, altresì, revocata nel caso in cui la sepoltura venga liberata a seguito di trasferimento della salma in altra sepoltura. In tal caso il loculo rientrerà immediatamente nella piena ed assoluta disponibilità del Comune.

Il provvedimento di revoca dovrà essere reso noto al concessionario, agli eredi o agli aventi causa, ovvero affisso all'Albo pretorio del Comune nei casi di irreperibilità o di decesso di tutti gli aventi diritto.

Art.12

REGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

L'ufficio Contratti provvede alla registrazione e alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "Registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali".

Per la regolarizzazione delle concessioni in atto non perfezionate, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente notifica agli interessati apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano all'istanza l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento; nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione stessa dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Art. 13

SANZIONI

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nella legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art.14

RISERVA PUBBLICA

Nei loculi cimiteriali di nuova edificazione una quota viene destinata a riserva pubblica per tumulazioni dettate da circostanze particolari o altro.

Art.15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ad eccezione della durata della concessione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.